



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

DIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

Via Urbana 167 - Tel. 47141

00184 Roma

I.S.P.E.S.L. DIP. OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE	
17 MAR. 2006	
A00-09/00 00986	1 06
Corrispondenza in	<input type="checkbox"/> A / <input checked="" type="checkbox"/> B



Ai Direttori dei Dipartimenti Territoriali
dell'ISPEL

I.S.P.E.S.L. AGENZIA
27 MAR. 2006
<i>ASL</i>

E p.c. Alla Assogasliquidi
Via Pasteur, 10

LORO SEDI

00144 ROMA

Oggetto: esonero dalle verifiche di funzionamento dei serbatoi di gpl con capacità sino a 13 metri cubi in base al combinato disposto dei DD.MM. 29.02.88 e 24.09.04

Sono giunte a questa Sede varie segnalazioni relative ad alcuni OO.NN che giustificerebbero l'esercizio da parte degli stessi dell'attività in oggetto sulla base di interpretazioni legate a due circolari del Ministero delle Attività Produttive, esattamente la np. 14867 del 14.03.05 e la np. 58682 del 14.10.05.

A questo proposito, si ritiene doveroso segnalare come a parere dello scrivente Dipartimento, così come di seguito riportato, anche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'esercizio di tale attività da parte di OO.NN per la direttiva 97/23/CE, non risulti suffragato da alcuna norma di legge vigente.

Non è possibile infatti per i predetti OO.NN giustificare tale attività in base alle citate circolari del MAP, in quanto le stesse sono in palese contraddizione tra di loro: mentre infatti la prima (np.14867) condivideva completamente una puntuale relazione della Assogasliquidi sulla validità dell'esonero, incluse le modalità tecnico amministrativo di cui all'art.3 del DM 29 febbraio 1988, la seconda (np.58682) appellandosi ad una singolare ipotesi di esonero quale deroga, negava quanto aveva approvato la prima.

Del resto il riferimento al comma 5 dell'art.10 riportato nella nota np.58682 è inappropriato in riferendosi tale comma alla competenza del MAP di rilasciare deroghe sulla prevista frequenza di controlli obbligatori o sulle modalità dei controlli stessi. Tale riferimento nel caso dell'istituto dell'esonero, così come previsto dall'art.3 del DM 29 febbraio 1988, non può essere preso in considerazione poichè nel caso in esame non si tratta di autorizzare deroghe a periodicità di controllo differenti bensì di riconoscere sufficienti per l'esclusione dai controlli, le modalità tecnico amministrative riportate nel citato art.3 del DM 29 febbraio 1988. Peraltro ogni dubbio sulla attuale validità del richiamato decreto ministeriale, dovrebbe essere fugato dal DM 23.09.2004 "Modifiche del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai cinque metri cubi e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di GPL di capacità inferiore ai 13 metri cubi" che modifica soltanto alcuni articoli del decreto stesso lasciandone invece inalterato lo schema complessivo, incluso l'art. 3.

Come sopra riportato, una riflessione molto approfondita su tale argomento, figura nella allegata nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali np. 15/VI/0019305/03.01.03 del 16.11.05, secondo la quale **“le disposizioni del DM 29 febbraio 1988 mantengono la piena applicabilità e non possono essere ritenute abrogate in quanto le stesse ed in particolare l’art.3 non pongono alcun problema di incompatibilità con il quadro giuridico delle verifiche determinato dall’entrata in vigore del DM 329/04”**.

Tanto premesso, nel riconfermare la validità della circolare ISPESL 12/05 (np.A00-09/00002520/05) che ha di recente riconsiderato alla luce del DM del 29.09.04 le modalità tecnico amministrative per la concessione degli esoneri da parte dei Dipartimenti Territoriali dell’ISPESL, relativamente ai serbatoi di GPL con capacità inferiore ai 13 metri cubi, s’invitano le SS.LL e la spettabile Assogasliquidi cui la presente nota è inviata per conoscenza, ad informare delle predette considerazioni costruttori ed utenti di GPL, sensibilizzandoli sull’effettivo valore di deroghe in materia di verifiche periodiche concesse da OO.NN. e sulle possibili conseguenze che gli stessi costruttori ed utenti si troverebbero ad affrontare in caso di contestazioni da parte delle autorità competenti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ing. Vittorio Mazzocchi

ALL. c.s



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 18/11/2005
Prot. 15/VII/0019305/03.01.03

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VI

Al
Ministero delle Attività Produttive
D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico
V. Molise, 2
ROMA

Class.: RLA/ATT PRESS /PED

All. n.:
rif. nota n.
del

Oggetto: Serbatoi per GPL - Esenzione dalla verifica periodica - Decreto dell'Industria, del Lavoro e della Sanità del 29.2.1988.

c. p. c.
Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione

ISPESI
Dip. Omologazione e Certificazione
LORO SEDE

E' pervenuta a questo Ufficio, in via informale, copia della nota di codesto Dicastero n. 58682 del 14 ottobre u.s. concernente l'oggetto.

Al riguardo si osserva che i contenuti di detta nota si pongono in contrasto con quanto affermato da codesto stesso Dicastero con nota n. 14867 del 1.3.05 indirizzata all'Associazione Assogasliquidi, (e sul cui contenuto la scrivente concorda) in materia di permanenza - anche successivamente all'entrata in vigore del DM 1.12.2004, n. 329 - dell'istituto dell'esenzione dalla verifica periodica per i serbatoi di GPL, di capacità non superiore a 13 mc introdotto dall'art. 3 del decreto in oggetto.

A parere di questo Ufficio, la pronuncia di cui alla nota del 14 ottobre u.s. desta notevoli perplessità per due ordini di considerazioni: innanzitutto perché ponendosi - immotivatamente - in contrasto con avvisi resi noti in precedenza determina incertezza negli operatori del settore (fabbricanti, utilizzatori, organi di vigilanza) e secondariamente perché non appare sufficientemente supportata da considerazioni giuridiche.

Per quanto concerne questo ultimo aspetto si ritiene di dover osservare che, ad avviso della scrivente, le disposizioni del DM 29.2.1988 mantengono piena applicabilità e non possono essere ritenute abrogate in quanto e stesse - ed in particolare quelle dell'art. 3 - non pongono alcun problema di incompatibilità con il quadro giuridico delle verifiche determinato dall'entrata in vigore del DM n. 329/04.

Si confida pertanto che vengano prese le necessarie iniziative per assicurare, da un lato, l'eliminazione delle contraddittorietà nelle pronunce ministeriali sull'argomento e, dall'altro, il ripetersi di tali situazioni, esigenza quest'ultima particolarmente sentita in quanto la materia di che trattasi - coinvolgendo anche competenze di questo ministero - richiederebbe una preventiva concertazione delle istituzioni coinvolte.

Il Direttore
(Ing. A.M. Formis)

IL DIRETTORE GENERALE